



COMUNICATO UFFICIALE N.15 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 8/AA al N. 10/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 667 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Stefano SARRA e della società S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO SARRA, dirigente accompagnatore della S.S.D. Alatri Calcio a r.l. all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 29 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico perché nella stagione sportiva 2017-2018 benché tesserato come dirigente accompagnatore della S.S.D. Alatri Calcio a r.l ha svolto la funzione di preparatore atletico in favore della medesima società anche se privo dell'abilitazione per lo svolgimento di tale attività poiché non iscritto nei ruoli del Settore Tecnico;

S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni Iagnozzi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L. e Stefano SARRA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Stefano SARRA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 668 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Pietro MATTEI avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO MATTEI, allenatore di base iscritto nei ruoli tecnici, codice 35.201 all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico perché nella stagione sportiva 2017-2018 tesserato come allenatore della A.S.D. Marino ha svolto la funzione di prestanome in favore del Sig. Tiziano Giovannelli, dirigente accompagnatore della A.S.D. Marino il quale benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, ha svolto nella stagione 2017-2018 le funzioni di allenatore di fatto della A.S.D. Marino sia durante gli allenamenti settimanali sia durante le gare ufficiali per il Campionato di 2^a Categoria;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro MATTEI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di squalifica per il Sig. Pietro MATTEI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 718 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco CALÒ, Gabriele CAMISA, Pierangelo SEMERANO, Andrea STABILE e della società A.S.D. OSTUNI 1945 avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO CALÒ, all'epoca dei fatti, Presidente della società A.S.D. Ostuni 1945, in violazione degli artt. 1 bis, comma, e 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e 39 comma 2, delle NOIF per aver certificato, con la sottoscrizione delle liste di trasferimento dei calciatori Burdo Carlo, Camisa Gabriele e Stabile Andrea, l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sul modulo di tesseramento, nonostante essere lo stesso consapevole che le stesse erano state falsamente apposte dal sig. Semerano Pierangelo;

GABRIELE CAMISA, calciatore, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito al sig. Semerano Pierangelo, Segretario con potere di firma della società A.S.D. Ostuni 1945, di porre la propria firma apocrifa sul modulo di tesseramento a favore società A.S.D. Ostuni 1945;

PIERANGELO SEMERANO, all'epoca dei fatti Segretario con potere di firma della società A.S.D. Ostuni 1945, in violazione dell'art. 1 bis, comma, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere posto in maniera apocrifa la firma dei sig.ri Burdo Carlo, Camisa Gabriele e Stabile Andrea, sui moduli di tesseramento al fine di provvedere al tesseramento degli stessi per la medesima società;

ANDREA STABILE, calciatore, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito al sig. Semerano Pierangelo, Segretario con potere di firma della società A.S.D. Ostuni 1945, di porre la propria firma apocrifa sul modulo di tesseramento a favore società A.S.D. Ostuni 1945;

A.S.D. OSTUNI 1945, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni addebitate al proprio Presidente ed al proprio Segretario;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco CALÒ in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. OSTUNI 1945, Gabriele CAMISA, Pierangelo SEMERANO e Andrea STABILE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. MARCO CALÒ, di 4 (quattro) giornate di squalifica in gare ufficiali per il Sig. Gabriele CAMISA, 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Pierangelo SEMERANO, di 4 (quattro) giornate di squalifica in gare ufficiali per il Sig. Andrea STABILE e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società A.S.D. OSTUNI 1945;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina